

(N. 2426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1958

Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta "Campo Bufalaro" in Agro romano di proprietà degli eredi Savoia.

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù della Costituzione della Repubblica Italiana (Disposizioni transitorie e finali, Norma XIII) interpretata dalla sentenza 16 marzo-6 giugno 1950 del tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 6 marzo-1° giugno 1952, passata in giudicato, venne avocata allo Stato la quota di un quinto spettante all'ex re Umberto di Savoia sui beni caduti nella eredità del defunto ex re Vittorio Emanuele III, mentre gli altri quattro quinti, per diritto di successione, passarono in proprietà, in parti uguali, alle figlie del defunto sovrano, Iolanda, Giovanna e Maria e per diritto di rappresentazione, ai figli della premorta Mafalda, il tutto gravato *pro-quota* dell'usufrutto *ex-lege* spettante al coniuge superstite ex Regina Elena di Montenegro, usufrutto avocato anch'esso per intero allo Stato.

Allo scopo di regolare i rapporti tra lo Stato e gli eredi Savoia, con atto per notar

Raffaello Napoleone di Roma in data 12 dicembre 1955, n. 65834 di repertorio, si è proceduto ad una prima attribuzione di beni dell'eredità, assegnando agli eredi Savoia, in conto della loro quota ereditaria la tenuta di Capocotta in Agro romano, nonchè alcuni cespiti siti in Piemonte, escluso il compendio di Racconigi, per il quale pende tuttora contestazione giudiziaria, riservandosi lo Stato la facoltà, nella divisione dei residui beni, di concentrare la propria quota di diritto in tutto o in parte sul compendio di Villa Savoia in Roma.

Con successivo atto in data 17 giugno 1957, n. 70317 di repertorio, rogato dallo stesso notaio Napoleone, si è proceduto tra il Demanio dello Stato e gli eredi Savoia alla divisione dell'asse ereditario lasciato dall'ex sovrano Vittorio Emanuele III, escluso sempre il compendio di Racconigi, assegnando agli eredi suddetti, fra gli altri beni, la tenuta « Campo

Bufalano » in Agro romano, la cui superficie, secondo il vecchio Catasto Terreni del comune di Roma, risulta di ettari 642.21.60, mentre nel vigente Catasto rustico dello stesso comune di Roma, in base a nuovi criteri di rilievo geometrico adottati, risulta di ettari 656.37.00.

L'Ufficio tecnico erariale di Roma ha attribuito alla predetta tenuta il valore di lire 260 milioni.

Nella stessa zona, e precisamente entro il comprensorio di Castelporziano di proprietà del Demanio dello Stato, attualmente in dotazione al Presidente della Repubblica, giusta l'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, si trovano due appezzamenti di terreno denominati « Quarto del Tellinano » e « Quarticcio » della estensione complessiva di ettari 321.64.80, cui lo stesso Ufficio tecnico erariale ha attribuito il valore globale di lire 268.500.000.

Detti appezzamenti sono in gran parte contigui alla tenuta « Capocotta » che, come sopra si è accennato, è stata attribuita in proprietà agli eredi Savoia, mentre la tenuta « Campo Bufalano », anch'essa assegnata in proprietà ai predetti eredi, confina per largo tratto con la tenuta demaniale di Castelporziano, incuneandosi profondamente in questa ultima.

Per tale ragione tra il Demanio dello Stato e gli eredi Savoia è stata considerata l'opportunità e la convenienza di procedere alla per-

muta dei due appezzamenti demaniali « Quarto del Tellinano » e « Quarticcio » con la tenuta « Campo Bufalano » e ciò allo scopo di dare una più organica configurazione e confinazione alle rispettive proprietà del Demanio e degli eredi Savoia.

In base ai valori come sopra attribuiti dall'Organo tecnico alle proprietà formanti oggetto della permuta, risulta un conguaglio di lire 8.500.000 a favore del Demanio dello Stato.

La Presidenza della Repubblica ha dato il proprio assenso alla permuta a condizione che la tenuta « Campo Bufalano » venga assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica in sostituzione dei due appezzamenti demaniali sopraindicati.

In base agli accordi come sopra concretati, è stato predisposto il relativo schema di atto di permuta, che munito del visto di regolarità da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, nell'adunanza del 28 maggio 1957, n. 506, è stato tradotto in atto formale con rogito per notar Napoleone del 17 giugno 1957, n. 70318 di repertorio.

Poichè detto contratto dovrà essere approvato mediante provvedimento legislativo, è stato redatto l'unito schema di disegno di legge, con il quale si provvede all'approvazione del contratto stesso, nonchè alla assegnazione della tenuta « Campo Bufalano » in dotazione al Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 17 giugno 1957, n. 70318 di repertorio, a rogito notar Napoleone di Roma, in virtù del quale il Demanio dello Stato cede in proprietà alle figlie del defunto ex Sovrano Vittorio Emanuele III di Savoia, Iolanda, Giovanna, Maria e agli aventi causa della premorta figlia Mafalda, due appezzamenti di terreno in Agro romano, di proprietà dello Stato, facenti parte del comprensorio di Ca-

stelporziano in dotazione al Presidente della Repubblica, della superficie complessiva di ettari 321, are 64 e centiare 80 e del valore di lire 268.500.000, ricevendo in cambio dai predetti eredi, a titolo di permuta, la tenuta « Campo Bufalano », in Agro romano, della superficie di ettari 656 ed are 37 e del valore di lire 260.000.000, nonché un conguaglio di lire 8.500.000 .

Art. 2.

La tenuta « Campo Bufalano » divenuta di proprietà dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, è assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.